

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> Lo scambio di note del 13 dicembre 2019<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF xxxx xxxx

<sup>3</sup> RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

<sup>4</sup> RS 0.362.31

**Art. 2**

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

*Allegato*  
(art. 2)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

### *Art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La Confederazione collabora con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/1896<sup>6</sup> all'attenzione di tale agenzia.

### *Art. 71 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei compiti, in particolare di quelli secondo il capoverso 1 lettere a e b, il DFGP può collaborare con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

### *Art. 71a cpv. 1*

<sup>1</sup> La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896<sup>7</sup>; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione indennizza i Cantoni per i costi di tali operazioni versando loro somme forfettarie. Il Consiglio federale fissa l'importo di tali somme.

### *Art. 109f cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione serve a:

- d. trasmettere statistiche e dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> RS 142.20, nella versione RU 2019 1413.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>.

*Art. 111a Rubrica e cpv. 2*

*Comunicazione di dati*

<sup>2</sup> La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen solo se quest'ultima li necessita per l'adempimento del suo compito sulla base del regolamento (UE) 2019/1896<sup>9</sup>. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali da parte di organi federali.

<sup>9</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>.